

Vittime del terrorismo. Poco chiara l'applicazione della legge 204/2006 sulla pensione ai familiari

Risarcimenti per le stragi persi tra le norme

Emilio Fabio Torsello

■ A trent'anni dal disastro di Ustica, i parenti delle vittime di quella e di altre stragi non hanno trovato né verità giudiziaria né tantomeno la definitiva quadra sul fronte degli indennizzi. E se alcuni parenti dei passeggeri morti il 27 giugno 1980 sul volo IH-870 hanno di recente ottenuto una sentenza favorevole di risarcimento da parte dello Stato, sul fronte dei benefici previsti dalla legge 206 del 2004 a favore delle vittime del terrorismo i problemi da risolvere sono ancora molti.

«La legge - spiega Roberto Della Rocca, vicepresidente dell'Associazione italiana vittime del terrorismo (Aiviter) - ha parificato sotto il profilo pensionistico tutte le categorie professionali, che hanno, invece, di norma, parametri previdenziali di riferimento molto diversi. Gli enti hanno quindi dovuto affrontare difficoltà causate da sistemi automatici di calcolo della prestazione pensionistica che non contemplavano tale parificazione».

Gli aventi diritto ai benefici (la tabella a lato non comprende 133 vittime tra militari e forze dell'ordine, 11 magistrati, 81 vittime della strage di Ustica e 24 morti della Uno bianca) sono poco più di un migliaio.

Se sul versante della speciale elargizione (l'indennizzo per la morte del familiare) e degli assegni vitalizi non si riscontrano particolari criticità, enti come Inps e Inpdap lamentano invece la necessità di un intervento legislativo per molti dei punti relativi ai benefici pensionistici. In una lettera dell'11 giugno scorso inviata a Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione per le vittime della strage di Bologna, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Gianni Letta, ha parlato di un «iter legislativo attualmente in corso» e funzionale a chiarire le criticità della legge 206, senza tuttavia evidenziare su quali punti si stia lavorando.

Tra i nodi da sciogliere, ci sono le indennità pensionistiche previste per i coniugi e i figli degli invalidi subentrati dopo l'attentato terroristico, i quali, come spiega Della Rocca, «secondo l'interpretazione degli enti, non hanno diritto ai benefici. Eppure, l'articolo 3 della legge 206 non pone limiti temporali, né parla di un "prima" o di un "dopo" l'attentato». Ci sono poi quattro casi in tutta Italia di persone con invalidità superiore all'80% che al momento dell'attentato erano bambini: non hanno ancora visto, per questioni di interpretazione della legge, alcun beneficio pensionistico di categoria.

Ritardi si registrano poi per la ricostruzione delle pensioni da parte degli enti competenti.

In particolare, per quel che riguarda la doppia annualità, prevista dall'articolo 5 della legge, secondo il quale ai familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta riferita ai caduti e a quanti sono sopravvissuti a un attentato terroristico con invalidità non inferiore al 25%, spettano 26 mensilità del trattamento pensionistico della vittima. Nella relazione dell'Aiviter presentata a fine maggio, si legge: «non

NESSUN LIMITE TEMPORALE

Sul diritto ai benefici per coniugi e figli invalidi subentrati dopo l'attentato l'articolo 3 non parla di un «prima» o di un «dopo»

abbiamo conferma se non per rarissimi casi, di avvenuta liquidazione dell'indennità».

Resta poi la tagliola, mai accettata dalle associazioni, delle modalità indicate dal recente Dpr 181/2009 per rivalutare agli invalidi l'eventuale aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. «Sono necessarie tre diverse valutazioni - aggiunge Della Rocca - e in diversi casi, a fronte di medesime patologie di pari gravità, abbiamo riscontrato responsi diversi. Il ministero della Difesa dovrebbe approntare quanto prima una circolare attuativa a cui le commissioni mediche militari si dovranno attenere».

Tra i casi esemplificativi c'è quello dei familiari di Andrea

Pagina 14



Campagna, poliziotto trucidato nel 1979 a Milano dai Pac, i proletari armati per il comunismo. In base a una circolare Inpdap del 2008 relativa all'articolo 2 della legge 206, «il trattamento di fine servizio deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell'ultimo giorno di servizio nel caso dell'indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell'indennità premio di servizio, maggiorata del 7,50 per cento». «A conti fatti - sottolinea Maurizio, fratello di Andrea - restano 1.198 euro. La legge non prevede, infatti, alcun adeguamento alla situazione attuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I beneficiari

I feriti e i familiari delle vittime civili delle stragi terroristiche che hanno diritto all'indennizzo

Stragi	Vittime	Invalidi all'80%	Invalidi dal 25% al 79%	Invalidi sotto il 25%	Familiari delle vittime con diritto a vitalizio	Di cui familiari con diritto alla speciale elargizione (*)	Totale
Piazza Fontana - Milano (1969)	17	0	35	0	22	17	57
Questura di Milano (1973)	1	0	0	0	1	1	1
Piazza della Loggia - Brescia (1974)	8	0	2	9	10	8	21
Italicus (1974)	12	0	10	2	15	12	27
Bologna (1980)	85	10	43	13	109	76	175
Diretto 904 - strage di Natale (1984)	16	0	12	11	20	18	43
Fiumicino (1985)	13	0	0	0	16	13	16
Via dei Georgofili - Firenze (1993)	5	0	4	12	4	5	20
Via Palestro - Milano (1993)	6	0	2	0	4	5	6
Nassirya - vittime civili (2003)	2	0	0	0	2	2	2
Istanbul (2003)	1	0	0	0	1	1	1
Attentati singoli (**)	49	2	38	10	63	127	113
TOTALE	215	12	146	57	267	285	482

(*) In alcuni casi, per motivi contingenti il numero di quanti percepiscono la speciale elargizione risulta superiore a quello dei familiari aventi diritto all'indennizzo, nonostante quest'ultima categoria comprenda anche la prima; (**) Vi rientra, per esempio, la strage di via Fani

Fonte: relazione tecnica del ministero dell'Economia per predisporre la legge

